

COMUNE DI ROASIO
(Provincia di Vercelli)

CAPITOLATO PER LA GESTIONE
DEL MICRO NIDO COMUNALE DI ROASIO
PIAZZA CERONI

INDICE

PREMESSA

.....

ART. 1– OGGETTO

DELL'APPALTO.....

ART. 2 –DURATA DELLA

CONCESSIONE.....

ART. 3 –STANDARD MINIMI DI QUALITA'DEL

SERVIZIO.....

ART. 4 –

SOPRALLUOGHI.....

.....

ART. 5 –TRATTAMENTO DATI

PERSONALI.....

ART. 6 –CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

DELL'APPALTO.....

ART. 7 –RINUNCIA

ALL'AGGIUDICAZIONE.....

ART. 8 –REQUISITI PER LA

PARTECIPAZIONE.....

ART. 9 –TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

RICHiesto.....

ART. 10 –PIANO DI

EVACUAZIONE.....

ART. 11 –OBBLIGAZIONI DEL

COMUNE.....

ART. 12 –OBBLIGAZIONI DEL

CONCESSIONARIO.....

ART. 13 –

ASSICURAZIONE.....

.....

ART. 14 –CAUZIONE PROVVISORIA E

DEFINITIVA.....

ART. 15 – SPESE INERENTI ALLA GARA E AL

CONTRATTO.....

ART. 16 –

RIFIUTI.....

.....

ART. 17 –

CONTROLLI.....

.....

ART. 18 –CORRISPETTIVO A FAVORE DEL

CONCESSIONARIO.....

ART. 19 –

PENALI.....

.....

ART. 20 –DECADENZA E RISOLUZIONE DEL

CONTRATTO.....

**ART. 21 –DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL
CONCESSIONARIO.....**
**ART. 22 –COLLEGIO
ARBITRALE.....**
**ART. 23 –MANCATO
ACCORDO.....**
**ART. 24 –SEDE DI
ARBITRATO.....**
**ART. 25 –
SPESE.....**
.....
**ART. 26 –
IMMOBILI.....**
.....
**ART. 27 –DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE
D’USO.....**
**ART. 28 –RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE
NORME.....**
**ART. 29 –
DOMICILIO.....**
.....
**ART. 30 –
ALLEGATI.....**
.....

PREMESSA

Il Comune, nell'assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni sociali della comunità locale di competenza, per garantire la qualità e l'accessibilità, sia territoriale che economica, di tali risposte, può adottare soluzioni operative, gestionali e organizzative diverse, comunque orientate allo sviluppo della massima sinergia possibile fra gli interventi e al più efficace funzionamento della rete dei servizi, riservandosi la gestione diretta o indiretta, tramite appalto.

Questo Comune intende procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione del **Micro-Nido** comunale. Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per erogare prioritariamente ai cittadini residenti nel territorio comunale, le prestazioni specificate nel presente capitolato.

Con la titolarità della struttura, destinata a bambini di età inferiore a trentasei mesi, questa Amministrazione concorre al potenziamento della rete infrastrutturale di servizi per l'infanzia e le famiglie previa autorizzazione da parte dell'ASL 11 competente.

Secondo gli indirizzi regionali, i servizi di **Micro-Nido** devono essere parte delle comunità locali in cui sono inseriti, muoversi nell'ambito della comunità locale stessa, tessendo reti di relazione proprie, eventualmente sviluppando ulteriori capacità di offerta che arrecano un valore aggiunto.

Il rapporto di concessione, caratterizzato dalla sostituzione del concessionario alla pubblica amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo, permette di realizzare un valore aggiunto sia in termini economici che sociali, in quanto al concessionario non viene riconosciuto un prezzo per la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell'attività svolta, attraverso la gestione del servizio per un determinato periodo, di durata sufficiente ad ammortizzare gli investimenti e remunerare le spese sostenute.

L'Amministrazione mantiene a suo carico la manutenzione straordinaria della struttura, con un incremento di valore immobiliare al termine del periodo di concessione, mentre il concessionario avrà interesse a svolgere e sviluppare al meglio le prestazioni, perché dalla sua capacità di ottimizzare il servizio dipende l'entità della sua remunerazione.

Conseguentemente, la selezione del soggetto gestore è basata su requisiti di affidabilità di imprenditorialità, che consentano di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli obiettivi che il Comune si pone.

Art. 1– OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione, ad idoneo soggetto, della gestione del Micro-Nido comunale, destinato a bambini di età compresa tra i **tre mesi ed i trentasei mesi**, ed eventuali **servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente**, anche in sede di gara, per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 9, **purché compatibili con le caratteristiche tecnico/funzionali dell'immobile**.

La concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

Il **Micro-Nido** è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e

Regionale. L'asilo nido è ubicato presso uno stabile di proprietà comunale, posto in Piazza Ceroni, idoneo ad ospitare fino a 14 posti.

Il Comune assicurerà il necessario coordinamento ed impartirà le opportune direttive.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature di proprietà comunale, vengono concessi in comodato per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione e pulizia dei relativi arredi ed attrezzature in dotazione di proprietà del concedente, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente, e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento dell'asilo nido con le rette proposte in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Sarà cura del concessionario tenere aggiornato il Comune sul flusso di utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Collegio arbitrale disciplinato al successivo art. 23.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di anni TRE a decorrere dal 01 settembre 2009.

Qualora alla scadenza naturale del contratto le norme in essere lo consentano valutata l'efficacia della gestione e acquisita la disponibilità del concessionario il contratto potrà essere rinnovato con le modalità previste dalle norme vigenti all'epoca della medesima scadenza naturale.

In mancanza dell'atto di rinnovo, il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza del periodo contrattuale in corso.

E' facoltà del Comune nelle more dell'espletamento del nuovo appalto, stabilire una proroga per un periodo non superiore a 12 mesi.

ART. 3 – STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

Pertanto l'impresa può presentare in fase di offerta proposte migliorative, che saranno oggetto di specifica valutazione, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

ART. 4 – SOPRALLUOGHI

L'impresa partecipante ha l'obbligo di recarsi preventivamente a visitare, esaminare e visionare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature, l'elenco degli arredi e tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio in oggetto.

Tali sopralluoghi devono essere concordati fra le parti le quali devono redigere relativi verbali di visita firmati da tutti gli incaricati referenti per le Aziende e per il Comune.

I sopralluoghi saranno effettuati in orari da concordare con il Comune.

Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere.

Eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate, **via fax, n. 0163/861021**, **all'ufficio competente**.

ART. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'affidamento della concessione avrà luogo **mediante procedura aperta**.

Il concedente si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, secondo le regole previste dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà in unico lotto **e a favore delle Imprese e Cooperative Sociali di tipo A** di cui alla Legge 381/91, singolarmente o in raggruppamento di impresa ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 17.03.1995 n. 157, che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, **ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06**, valutata da una Commissione tecnico-consultiva in base ai seguenti elementi e relativi punteggi, elencati in ordine decrescente di importanza:

- a) progetto educativo fino a 26 punti
- b) progetto organizzativo fino a 14 punti
- c) esperienza dell'impresa nella gestione di strutture destinate alla prima infanzia fino a 10 punti
- d) proposte migliorative del servizio fino a 10 punti
- e) certificazione di qualità o sistemi riconosciuti di valutazione qualitativa del servizio erogato (marchi europei...) fino a 10 punti

La valutazione dell'offerta, relativamente agli elementi sopra citati, sarà articolata nel seguente modo :

- a) progetto educativo: fino a punti 26
 - metodologia proposta;
 - progetto educativo (esplicitare obiettivi educativi,attività e forma di documentazione delle stesse);
 - coinvolgimento delle famiglie e degli utenti ;

- b) progetto organizzativo fino a punti 12

Valutazione articolata in:

 - esame della struttura organizzativa e operativa (valutazione del curriculum del coordinatore / responsabile del servizio, valutazione dell'organigramma e funzionigramma: organico dedicato e livello di professionalità degli addetti, con indicazione del numero, monte ore lavoro, formazione e aggiornamento del personale, **proposta di regolamento del Micro-Nido**) fino a 5 punti
 - Gestione del personale (tipologia dei contratti previsti, proposte di formazione, metodi di supporto e consulenza del personale, modalità adottate per il contenimento del turnover degli operatori, sostituzione di personale, flessibilità operativa) fino a punti 5
 - Integrazioni organizzative (modalità di collaborazione e integrazione del personale educativo con il personale comunale: fino a punti 2

c) esperienza dell'impresa nel settore di gestione di strutture destinate alla prima infanzia :
fino a punti 12

valutazione curriculum professionale della ditta/cooperativa riportante i contratti stipulati per la gestione di strutture destinate alla Prima Infanzia, **prestati negli ultimi tre anni**, con l'indicazione degli importi, della durata e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se si tratta di servizi prestati a favore di amministrazioni od enti pubblici, essi dovranno essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti medesimi. Se si tratta di servizi realizzati per privati, l'effettuazione della prestazione deve essere comprovata da dichiarazione del privato o, in mancanza, da autocertificazione, (successivamente documentabile) del concorrente.

Si specifica che:

L'assegnazione del punteggio relativo all'esperienza sarà determinato in funzione dei servizi svolti **negli ultimi tre anni** ed adeguatamente documentati come sopra citati;

Il punteggio è cumulabile per l'offerente per ogni singola esperienza documentata

d) valutazione proposte migliorative del servizio: fino a punti 10

Valutazione articolata in :

-valutazione proposta di istituzione di servizi aggiuntivi (servizi integrativi e complementari che si configurino con caratteristiche ludiche, culturali e di aggregazione sociale, nonché di ulteriore supporto alle esigenze delle famiglie) fino a punti 8

-valutazione proposta di estensione dell'orario giornaliero fino a punti 2

e) certificazione di qualità o sistemi riconosciuti di valutazione qualitativa del servizio erogato (marchi europei...) fino a 10 punti

Valutazione articolata in:

Assenza di certificazione o marchi = 0 punti

Presenza di certificazione europea = fino a 5 punti

Presenza di sistemi riconosciuti di valutazione qualitativa = fino a 5 punti

2) OFFERTA ECONOMICA

FINO A PUNTI 30

La valutazione dell'offerta, relativamente agli elementi sopra citati, sarà articolata nel seguente modo :

Rette differenziate per fasce di orario.

Fasce orarie da considerare :

- Ore 7,30-17,30
- Ore 7,30-13,30
- Ore 13,30-17,30 (senza pranzo)
- Ore 13,30-17,30 (con pranzo)

Alla retta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo i 30 punti, alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore.

Il punteggio alla singola offerta sarà attribuito con la seguente formula:

Punteggio da attribuire = importo retta più bassa proposta x 30

Retta proposta

- importo retta più bassa proposta = somma delle singole rette proposte;
- eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti dovranno essere indicati insieme ai relativi costi mensili pro-capite a carico dell'utenza, gli stessi non formeranno oggetto di valutazione economica ma solo tecnico/qualitativa di cui al precedente punto contrassegnato con la lettera d).

Gli importi sopra indicati si devono intendere esenti IVA

L'offerta economica dovrà essere espressa con decimali a due cifre dopo la virgola.

Le offerte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo pari almeno al 60 % (punti 42) di quello massimo previsto dal punto 1) qualità del servizio, sono escluse dalla gara.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in cifre ed il numero in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione riportata in lettere.

Sono autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte persone munite di delega per esame della documentazione amministrativa di ammissione dei concorrenti, in seduta pubblica.

La valutazione delle offerte tecnica ed economica sarà effettuata dalla Commissione, in seduta segreta .

Chi presiederà la gara giudicherà insindacabilmente sull'ammissibilità o meno di ciascun concorrente osservando quanto qui stabilito e le norme in materia.

Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, l'Autorità che la presiede può stabilire la sospensione temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data, oppure può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune.

In caso di parità si procederà a sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del **R.D. 827/1924** .

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria.

Nel caso di gara deserta o di mancata aggiudicazione il Comune di riserva di affidare la concessione a procedura negoziata.

L'Amministrazione si riserva altresì di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute.

Ai fini dell'aggiudicazione definitiva della gara, in osservanza al D.Lgs. 81/2008, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale verrà richiesta la seguente documentazione:

- a) iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29 del suddetto decreto;
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del presente decreto, di macchine, attrezzature ed opere provvisoria;
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- f) nominativo del rappresentante o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- i) documento unico di regolarità contributiva;
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

A seguito dell'avvenuta aggiudicazione il concessionario è tenuto, laddove gli compete, agli adempimenti degli obblighi di cui al DPR 462/2001.

ART. 7 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, il servizio sarà eventualmente aggiudicato dal Concedente, all'Impresa che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto del concedente per il risarcimento del danno, nonché per il rimborso delle spese di gara a carico dell'Impresa rinunciataria.

Art. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare **alla gara Imprese e Cooperative Sociali di tipo A di cui alla legge 381/81**, singolarmente o in raggruppamento di impresa ai **sensi dell' art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163**, in possesso dei requisiti di legge e di quelli particolari di seguito specificati:

- a) non aver avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con enti pubblici per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause nell'ultimo quinquennio;
- b) aver maturato esperienza operativa e gestionale nel settore della **Prima Infanzia**. **La mancanza anche di uno solo** dei requisiti generali e particolari, costituirà motivo di esclusione dalla gara .

Per i casi di Raggruppamento Temporaneo di Impresa i requisiti di cui alla lettera a) e b) dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le eventuali imprese raggruppate; Per le modalità di presentazione delle offerte si rinvia al citato **art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163**

ART. 9 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

LA GESTIONE

La gestione del servizio di micronido è lo svolgimento di un servizio educativo per minori di età compresa tra tre mesi ai 3 anni .E' un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Fornisce una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli. Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni formativi ed educativi del bambino. Il Micronido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

IL SERVIZIO EDUCATIVO

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto al Concessionario, comprende:

- a) la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Roasio, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni: in caso di posti disponibili possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni;
- b) La riscossione delle rette di frequenza, il concessionario dovrà presentare, al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio di ogni anno un bilancio analitico delle entrate e delle uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso, relativamente al servizio oggetto della presente concessione.
- c) Il servizio educativo di asilo nido ed eventuali servizi aggiuntivi/e o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.
- d) La cura e l'igiene personale del bambino.
- e) Il servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, nonché del materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente;

- f) Il servizio di lavanderia, il servizio per la biancheria dei letti e di tutta quella di uso quotidiano al nido.
- g) La fornitura delle attrezzature, del materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, i pannolini, le telerie da tavola e da letto e le stoviglie. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

INSERIMENTO.

Vista l'età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura all'ambientamento e inserimento del bambino. Nel primo periodo gli educatori instaureranno un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento.

PERSONALE

Il concessionario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo ed ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dal capitolato e dalla normativa vigente.

Il personale addetto al micronido comprende le seguenti figure professionali:

- **il coordinatore**, che ha la funzione di tenere i contatti con l'Amministrazione comunale e di provvedere al coordinamento del personale educativo ed ausiliario presente nella struttura.

- **gli educatori**, che sono operatori dotati di specifica preparazione professionale certificata da idoneo titolo di studio, che operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono anche le operazioni di igiene e pulizia del bambino, nonché la somministrazione del pasto.

- **il coordinatore** deve essere in possesso di esperienza lavorativa di **almeno 1 anno** presso strutture di prima infanzia e deve essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale .

- **il personale educativo impiegato** deve essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale. Detti operatori devono essere coadiuvati dal personale ausiliario, presente prevalentemente durante le ore di apertura del micro nido.

- **gli ausiliari** addetti ai servizi sono operatori dotati di specifica preparazione professionale che garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e delle attrezzature, in base al numero dei bambini iscritti ed in relazione al grado di razionalizzazione dei servizi , devono aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

Il rapporto ottimale educatore/bambino non dovrà essere superiore a 1:6, il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali o statali, nonché in presenza di lattanti e di minori portatori di handicap.

Il concessionario si impegna a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno scolastico.

In casi di forza maggiore, il Concessionario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti .

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario invia nota scritta all'Amministrazione Comunale con l'elenco dettagliato del personale, specificando nello stesso i dati

anagrafici, i titoli di studio o di servizio di ogni singolo operatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva. Tutto il personale impiegato nell'appalto dovrà avere regolare rapporto di lavoro con il concessionario, nonché essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative. A tal fine, il concessionario rilascia una dichiarazione nella quale attesta che il personale impiegato nel servizio è assicurato contro gli infortuni sul lavoro, a norma di legge.

Il concessionario deve essere in grado di presentare i progetti formativi per la presenza di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con il Comune.

Gli stessi possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Il concessionario si impegna a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2, lett. a) b) c) .

In particolare dovrà comunicare al concedente il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario è garante della idoneità fisica e sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

L'aggiudicatario si impegna a fornire personale avente i requisiti ed i titoli presentati in sede di offerta per tutta la durata dell'appalto, nonché all'osservanza del monte ore presentato in sede di offerta.

Il concessionario si impegna ad utilizzare prioritariamente il **personale residente sul territorio del Comune di Roasio purché in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato.**

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subappaltare il servizio oggetto della concessione o parte di questo e/o cedere il contratto.

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale, operante nel **Micronido** in concessione , alle attività d'aggiornamento che assicurino la formazione permanente dello stesso.

CALENDARIO E ORARIO

Il servizio funzionerà per almeno cinque giorni la settimana con orario 7.30-17.30, articolato sulle fasce orarie di cui al precedente art. 6.

Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con il concedente.

Il concessionario potrà estendere l'attività anche ad orari diversi attivando i servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara, in favore delle famiglie che ne facciano specifica richiesta.

Art. 10 - PIANO DI EVACUAZIONE

L'impresa che risulterà aggiudicataria entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.

A tal fine l'impresa dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito o verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa al Concedente.

Art. 11 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri :

- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- la disinfestazione e derattizzazione dell'immobile e delle aree esterne ;
- La tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;

Inoltre, al fine di consentire la riduzione delle rette applicate all'utenza del Micro-Nido, il Comune assume a proprio carico i consumi per la fornitura di acqua potabile, nonché i costi relativi al riscaldamento, energia elettrica e canoni linee telefoniche con esclusione dei costi riferiti al traffico telefonico, che permane in capo al concessionario. A tale spesa potrà essere fatto fronte utilizzando gli eventuali contributi regionali concessi .

Art. 12 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al **Micronido** con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri di gestione e specificatamente :

- Il costo del personale.
- Il costo per la fornitura dei pasti, i quali dovranno essere preparati in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché in base alle tabelle dietetiche fissate dall'A.S.L. competente.
- Il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per portatori di handicap, cancelleria e materiali da ufficio, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, biancheria da mensa, vestiario per il personale, biancheria per il dormitorio e attrezzature per la somministrazione dei pasti e quant'altro occorrente per il corretto svolgimento del servizio.
- La sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili.
- La manutenzione ordinaria dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali in uso comprese le aree esterne.
- **Far partecipare il referente organizzativo, scelto ed indicato dal concessionario fra il personale educativo costantemente presente, alle riunioni di coordinamento con il personale comunale.**
- **Utilizzare la denominazione " Micronido Comunale"**

ART. 13 - ASSICURAZIONE

Il concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Prima dell'avvio del servizio, il concessionario dovrà stipulare idonea copertura assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:

Polizza di Responsabilità Civile :

- R.C.T. massimale unico non inferiore a € 4.000.000,00
- R.C.O. massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00

La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti la sezione **ed il concedente**.

Art. 14 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'importo minimo posto a base di gara è pari a € **125.000,00 annue**.

La cauzione dovrà essere versata per partecipare alla gara, in misura del 2% dell'importo fissato a base di gara, quindi della somma pari ad € **2.500,00** a titolo di cauzione provvisoria.

Detta cauzione sarà restituita alle ditte concorrenti dopo l'aggiudicazione definitiva ed alla ditta aggiudicataria all'avvenuta presentazione del deposito cauzionale definitivo, all'atto della stipula del contratto.

La cauzione dovrà essere versata in uno dei modi stabiliti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 e s.m.i. a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme, che il concedente dovesse eventualmente sostenere, durante la gestione, per fatto attribuibile al Concessionario a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio, senza che sorga l'obbligo di preventiva azione giudiziaria, il concessionario dovrà provvedere a costituire, nei modi previsti dalla normativa vigente, un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10 % dell'importo del contratto pari all'intero triennio, precisando comunque che l'importo non produrrà interessi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse rivelarsi insufficiente .

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Art. 15 - SPESE INERENTI ALLA GARA E AL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario, ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, la tassa di registro ecc.

Nessun compenso è dovuto, dal Concedente, per la formulazione del progetto di offerta.

Art. 16 - RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori **per la raccolta differenziata** .

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, wc...) . Le spese per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sono a carico del concedente.

Art. 17 - CONTROLLI

Il Concedente si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dal precedente art. 9 . Il concessionario dovrà pertanto prestarsi a

quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal concedente dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Per accertare il rispetto del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale opererà applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 18 - CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Spetta al concessionario la retta, per fasce orarie, per utente, determinata dall'esito della gara. Spetterà inoltre la retta per gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, definiti in sede di gara.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario. Qualora l'Amministrazione Comunale richieda di stabilire delle rette inferiori al costo del servizio derivante dall'offerta presentata, si accollerà limitatamente ai propri residenti il relativo onere.

Eventuali contributi da Enti Pubblici per la gestione del Nido o per la manutenzione ed adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente, quelli da privati, esclusivamente per la gestione del servizio in concessione, competono al concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.

Art. 19 – PENALI

Qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato L'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano i presupposti :

1. € 80,00 all'ora o frazione di ora, per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
2. € 500,00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
3. € 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporterà la risoluzione del contratto;
4. € 1.500,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune(tale infrazione tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
5. € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Racc. A/R , alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa.

Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali del presente articolo.

6. L'applicazione della penale verrà applicata, previa adozione di provvedimento scritto del responsabile del Servizio, adeguatamente motivato. Il pagamento della

penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera racc. A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

7. E' altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

Art. 20 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concedente intenderà la presente concessione senz'altro decaduta in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del concessionario.

Nel caso il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso comunicato nelle stesse forme, di venti giorni.

Alla scadenza il Comune rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili ed immobili e nella gestione del Servizio.

Nel caso il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di consegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta.

Il verbale così redatto sarà notificato o inviato a mezzo di Racc. A/R al Concessionario, le somme per la riparazione di guasti all'immobile, ai beni mobili e agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni; in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E' facoltà del Comune di Roasio risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

A – in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;

B – in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente capitolato, regolarmente contestate;

C – concessione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'impresa incorre nella perdita della cauzione incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 21 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Concedente si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno sei mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 22 - COLLEGIO ARBITRALE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del C.P.C.

Il collegio arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta di una delle parti, e sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuno, mentre il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai primi due, entro dieci giorni dall'ultima nomina.

Art. 23 - MANCATO ACCORDO

In caso di mancato accordo, oppure qualora una delle parti non avesse provveduto a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla richiesta di costituzione del Collegio Arbitrale, il terzo Arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di competenza. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'eventuale arbitro di parte mancante.

Art. 24 - SEDE DI ARBITRATO

Il Collegio Arbitrale svolgerà la sua attività presso il Tribunale di Vercelli.

La sentenza del Collegio sarà pronunciata entro 90 giorni dalla nomina del Presidente.

Art. 25 – SPESE

Le spese di procedimento verranno liquidate al Collegio sulla base delle vigenti tariffe professionali. La decisione del Collegio determinerà altresì la misura in cui tali spese dovranno essere suddivise tra le Parti, esclusa la solidarietà per il pagamento delle stesse.

Art. 26 – IMMOBILI

Il Concedente mette a disposizione i locali e gli impianti, nello stabile di Piazza Ceroni, individuati nella planimetria di cui all'allegato n. 1 al presente capitolato. L'impresa si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del Concedente.

Art. 27 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

L'impresa, per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin da ora e per tutta la durata del servizio a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione del Concedente e nei limiti indicati dallo stesso.

Art. 28 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'impresa è tenuta all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla L. 584/1975 e s.m.i. concernente il divieto di fumare nei locali pubblici di cui

occorre fornire formale riscontro con indicazione del responsabile, all'osservanza della Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto "Divieto di fumare in determinati locali di pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" e della Circolare del Ministro della Sanità 28.03.2001 "interpretazioni ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo ", nonché della legge n. 306/2004.

Art. 29 – DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio speciale presso il Comune di Roasio.

Art. 30 – ALLEGATI

1. Planimetria dei locali in Concessione.